



Ministero della cultura
PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

D.D. n° 72 del 14/09/2023

IL DIRETTORE DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

VISTA la Legge 1 marzo 1975, n. 44 recante "*Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rubricato "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e da ultimo modificato, con D. L. n. 139/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 205/2021;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137*";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. rubricato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO, in particolare, il D.M. Mibact n. 597 del 23 dicembre 2015 recante "*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e del Turismo.*";

VISTO il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021 n. 123, di modifica del D.P.C.M. n. 169/2019, recante il “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance*” mediante il quale si istituisce, tra gli altri, l’istituto della Pinacoteca Nazionale di Siena, dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;

VISTO l’art. 6, comma. 1, del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ridenomina "Ministero della cultura" il “Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”;

VISTO il D.M. n. 380 del 22 ottobre 2021 “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*” con il quale si ribadisce l’attribuzione di autonomia speciale alla Pinacoteca Nazionale di Siena e si assegnano al medesimo nuovo Istituto i siti museali di seguito elencati:

- Museo Archeologico Nazionale – Siena
- Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla – Siena
- Villa Brandi - Loc. Vignano – Siena;

VISTO il D.M. n. 417 del 23 novembre 2021 “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e nello specifico l’ALL. 1 concernente l’ “Elenco ricognitivo dei musei, dei parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale tra i musei dotati di autonomia speciale” che annovera la Pinacoteca Nazionale di Siena, tra gli uffici di livello dirigenziale non generale;*

VISTA la Circolare n. 142 del 7 dicembre 2021 della Direzione Generale Musei con la quale si invitano tutti gli istituti in indirizzo a dare seguito ai passaggi di competenza;

VISTO il D.D.G. n. 94 del 4 febbraio 2022, con il quale il Direttore Generale Musei ha conferito al Dott. Axel Hémerly l'incarico di Direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena, istituto autonomo dotato di autonomia speciale;

PRESO ATTO del formale passaggio di consegne intervenuto in data 15 giugno 2022 tra la Direzione Regionale musei della Toscana e la Pinacoteca Nazionale di Siena, nelle persone dei rispettivi Direttori;

APPLICATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio del *favor participationis*.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “ *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza eurounitaria con le seguenti modalità:* a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;* b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;* c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;* d) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;* e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.* “;

VISTO, in particolare, l'art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 che dispone *“Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalita' previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.”*;

VISTO, in particolare, l'art. 50, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 in base al quale *“In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato II 1 al D. Lgs. n. 36/2023 rubricato *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.”* il cui art. 1, comma 1 dispone *“1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice;*

RITENUTA la necessità di istituire un Elenco di operatori economici con validità triennale dal 01/11/2023 al 31/10/2026 permanentemente aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da questa Stazione appaltante e da aggiornare con cadenza semestrale;

VALUTATO che l'Elenco di cui sopra potrà essere utilizzato in tutte le ipotesi di cui alle richiamate disposizioni normative, oltre che in ogni altro caso previsto per Legge;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere a quanto sopra attraverso la pubblicazione di apposito avviso e relativo modulo nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web istituzionale;

PRESO ATTO CHE il predetto Elenco non sostituisce analoghi elenchi formati a livello nazionale dal Ministero, ma che lo stesso integra tali strumenti nel pieno rispetto della Legge e di tutta la normativa vigente in materia;

tutto quanto premesso nel preambolo che costituisce parte integrante e sostanziale dell'odierno Decreto:

DECRETA

1. **DI AUTORIZZARE** alla immediata pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’avviso pubblico per l’istituzione dell’ Elenco degli operatori economici della Pinacoteca nazionale di Siena e del relativo modulo per l’istanza di partecipazione, entrambi allegati al presente Decreto e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. **DI DICHIARARE** immediatamente esecutivo il presente Decreto;
3. **DI ORDINARE** la pubblicazione del presente Decreto e dei suddetti allegati nelle forme di Legge.

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA
IL DIRETTORE
Dott. Axel Hémery
(f.to digitalmente)